



26 giugno 2020

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000.

Premesso

- che l'Ente "Consiglio di Bacino Venezia Ambiente" è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che l'art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti Bacino territoriale denominato "Venezia Ambiente", che tra i compiti del Direttore prevede che il direttore coordini l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;

Richiamati

- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 17 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;
- la Delibera del Comitato di Bacino n. 2 del 23 gennaio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020-2022.
- la Delibera del Comitato di Bacino n. 6 del 13 febbraio 2020 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e definizione del fondo pluriennale vincolato
- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 26 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2019;
- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 26 giugno 2020 con la quale è stato approvato la parziale applicazione dell'Avanzo libero di Amministrazione 2019 per € 50.000,00, di cui € 18.000 per spese correnti a carattere non permanente ai sensi dell'art. 187, comma 2, del TUEL ed € 32.000,00 da utilizzare per spese in conto capitale ai sensi dell'art. 187, comma 1 del Tuel;

Visti

- l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- l'art. 175, comma 8 del D. Lgs. 267/00 dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/00, dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;



- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/00, prevede che, almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti le misure necessarie a ripristinarli;

Dato atto

- che il comma 2 dell'art. 193 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, dispone quanto segue: *"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio..."*
- che la verifica dello stato di attuazione dei programmi, nonostante non sia più prevista dall'art. 193 del Tuel a seguito dell'approvazione del Dlgs. n. 126/14, è stata effettuata, tenuto conto di quanto a tutt'oggi indicato nel principio sulla programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/11), che al paragrafo 4.2 recita: *"gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: (.....) g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;"*, coerentemente all'art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che prevede di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.

Vista

- l'allegata relazione predisposta dal Direttore in data 19 giugno 2020 che attesta il mantenimento degli equilibri generali di bilancio (allegato 2);
- che l'attività dell'ente prosegue coerentemente con il Piano delle Attività 2020-2022 approvato dall'Assemblea di Bacino con deliberazione n. 3 del 26 giugno 2020;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Visto

- l'allegato parere rilasciato dal Revisore Unico in data 19 giugno 2020

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto espresso in premessa l'assestamento di bilancio 2020-2022 secondo quanto indicato nell'allegato 1;
- 2) attestare, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il permanere degli equilibri generali di bilancio 2020, sulla base dei contenuti della relazione del Direttore "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022. Salvaguardia degli equilibri di bilancio" allegato 2 al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
- 3) attestare la verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 in ottemperanza all'art. 147-ter del Tuel e all'Allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/11;